

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1986 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2015

che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, l'articolo 52, paragrafo 2, e l'articolo 64,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafi 1 e 2,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 51, paragrafi 1 e 2, l'articolo 75, paragrafo 3, e l'articolo 79, paragrafo 3,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafi 1 e 2, l'articolo 92, paragrafo 3, e l'articolo 96, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive 89/665/CEE e 2014/24/UE stabiliscono che gli appalti pubblici di forniture, lavori e servizi devono essere pubblicizzati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È opportuno che i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione comprendano le informazioni stabilite in tali direttive.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 33.

⁽²⁾ GUL 76 del 23.3.1992, pag. 14.

⁽³⁾ GUL 216 del 20.8.2009, pag. 76.

⁽⁴⁾ GUL 94 del 28.3.2014, pag. 1.

⁽⁵⁾ GUL 94 del 28.3.2014, pag. 65.

⁽⁶⁾ GUL 94 del 28.3.2014, pag. 243.

- (2) Le direttive 92/13/CEE e 2014/25/UE stabiliscono che gli appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali devono essere pubblicizzati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È opportuno che i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione comprendano le informazioni stabilite in tali direttive.
- (3) La direttiva 2009/81/CE stabilisce che taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza devono essere pubblicizzati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È opportuno che i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione comprendano le informazioni stabilite in tale direttiva.
- (4) Le direttive 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2014/23/UE stabiliscono che le concessioni di lavori e di servizi devono essere pubblicizzate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È opportuno che i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione comprendano le informazioni stabilite in tali direttive.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione ⁽¹⁾ stabilisce i modelli di formulari previsti dalle direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2009/81/CE, 89/665/CEE e 92/13/CEE.
- (6) Ai fini della conformità alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e della piena efficacia delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, è necessario adeguare i modelli di formulari allegati al regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 e aggiungerne di nuovi. Dati il numero e la portata degli adeguamenti necessari, è opportuno sostituire il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011.
- (7) Tuttavia, se uno Stato membro dà attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE ovvero alle modifiche della direttiva 89/665/CEE o della direttiva 92/13/CEE in data antecedente il termine del 18 aprile 2016, dopo tale data le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di tale Stato membro dovrebbero usare soltanto i modelli di formulari stabiliti dal presente regolamento di esecuzione, in quanto solo questi garantiscono la conformità ai requisiti giuridici delle direttive nuove o modificate.
- (8) La direttiva 2009/81/CE non ha subito modifiche; restano quindi invariati i modelli di formulari in essa previsti, che è opportuno continuare a usare fino all'abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano i modelli di formulari di cui agli allegati I, II, III, da VIII a XI, XVII e XVIII del presente regolamento ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli 48, 49, 50, 72, 75 e 79 della direttiva 2014/24/UE.

Articolo 2

Gli enti aggiudicatori utilizzano i modelli di formulari di cui agli allegati da IV a XI, XVII e XIX del presente regolamento ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli da 67 a 70, 89, 92 e 96 della direttiva 2014/25/UE.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento (CE) n. 1564/2005 (GU L 222 del 27.8.2011, pag. 1).

Articolo 3

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano i modelli di formulari di cui agli allegati da XIII a XVI del presente regolamento ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli 30 e 52 e all'articolo 60, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 2009/81/CE.

Articolo 4

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano i modelli di formulari di cui agli allegati XI, XVI, XX, XXI e XXII del presente regolamento ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli 31, 32 e 43 della direttiva 2014/23/UE.

Articolo 5

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano il modello di formulario di cui all'allegato XII del presente regolamento ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dell'avviso di cui all'articolo 2 *quinquies*, paragrafo 4, secondo trattino, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE.

Articolo 6

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trasmettono i formulari all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica utilizzando l'applicazione in linea *eNotices* o il sistema *eSender* di TED.

Articolo 7

Sono stabiliti i modelli di formulari elencati qui di seguito.

Elenco dei modelli di formulari

- Modello di formulario 1: «Avviso di preinformazione» — allegato I
- Modello di formulario 2: «Bando di gara» — allegato II
- Modello di formulario 3: «Avviso di aggiudicazione di appalto» — allegato III
- Modello di formulario 4: «Avviso periodico indicativo — Servizi di pubblica utilità» — allegato IV
- Modello di formulario 5: «Bando di gara — Servizi di pubblica utilità» — allegato V
- Modello di formulario 6: «Avviso di aggiudicazione di appalto — Servizi di pubblica utilità» — allegato VI
- Modello di formulario 7: «Sistema di qualificazione — Servizi di pubblica utilità» — allegato VII
- Modello di formulario 8: «Avviso relativo al profilo di committente» — allegato VIII
- Modello di formulario 12: «Avviso di concorso di progettazione» — allegato IX
- Modello di formulario 13: «Risultati di concorso di progettazione» — allegato X
- Modello di formulario 14: «Rettifica» — allegato XI
- Modello di formulario 15: «Avviso volontario per la trasparenza ex ante» — allegato XII
- Modello di formulario 16: «Avviso di preinformazione — Difesa e sicurezza» — allegato XIII
- Modello di formulario 17: «Bando di gara — Difesa e sicurezza» — allegato XIV

- Modello di formulario 18: «Avviso di aggiudicazione di appalto — Difesa e sicurezza» — allegato XV
- Modello di formulario 19: «Avviso di subappalto — Difesa e sicurezza» — allegato XVI
- Modello di formulario 20: «Avviso di modifica» — allegato XVII
- Modello di formulario 21: «Servizi sociali e altri servizi specifici — Appalti pubblici» — allegato XVIII
- Modello di formulario 22: «Servizi sociali e altri servizi specifici — Servizi di pubblica utilità» — allegato XIX
- Modello di formulario 23: «Servizi sociali e altri servizi specifici — Concessioni» — allegato XX
- Modello di formulario 24: «Bando di concessione» — allegato XXI
- Modello di formulario 25: «Avviso di aggiudicazione di concessione» — allegato XXII

Articolo 8

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 è abrogato con effetto dal 18 aprile 2016.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 3 si applica a decorrere dal 18 aprile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
